



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 20

del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI E CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO DI LANUVIO

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di *Maggio* alle ore 14.00.

Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell'ordine del giorno:

| CONSIGLIERE | P | CONSIGLIERE | P |
|--------------------|----|----------------------------|----|
| Dott. Andrea VOLPI | NO | Dott. Alessandro DE SANTIS | SI |
| Valeria VIGLIETTI | SI | Manuel D'ALESSIO | SI |
| Luigi GALIETI | NO | Maurizio SANTORO | SI |
| Irene QUADRANA | SI | Ilaria SIGNORIELLO | SI |
| Mario Di PIETRO | SI | Giulia MONTERUBBIANESI | SI |
| Veronica PROSCIO | SI | Silvia BARONE | SI |
| Luisa LINARI | SI | Mario GOZZI | SI |
| Tiziano PONTIERI | SI | Silvia VARESI | SI |
| Lucia VARTULI | NO | | |

| | | | |
|----------|----|---------|---|
| Presenti | 14 | Assenti | 3 |
|----------|----|---------|---|

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Alessandro DE SANTIS** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il Segretario Generale **Dott. Smargiassi Michele**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. **Lucia VARTULI** **Tiziano PONTIERI**

Giulia MONTERUBBIANESI

La seduta è PUBBLICA.

Con la continuazione sono presenti n. 14 consiglieri assegnati.
Risultano assenti giustificati il Sindaco e i consiglieri Galieti e Vartuli.
Risulta presente l'Assessore esterno Santilli.
Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è obiettivo dell'Amministrazione comunale la valorizzazione del centro storico cittadino, favorendone lo sviluppo turistico e commerciale e tutelandone il pregio storico-architettonico, nonché la tutela della vocazione agricola del territorio attraverso la promozione dei prodotti delle aziende agricole locali;

Considerato

che con deliberazione n. 26 del 30/04/2021 il consiglio comunale ha ritenuto di voler concedere agevolazioni delle entrate locali alle poche attività economiche esistenti nel centro storico, volte a promuoverne lo sviluppo, che si inseriscono in un più ampio ventaglio di misure finalizzate alla sua riqualificazione e alla tutela del pregio storico-architettonico;

che le agevolazioni tributarie sono state confermate anche per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/04/2022;

Ritenuto di voler confermare anche per l'anno 2023 le agevolazioni approvate con la suddetta deliberazione;

Ritenuto altresì di voler introdurre nel Regolamento della Tari Tributo Puntuale vigente un'agevolazione finalizzata alla promozione della filiera agroalimentare locale, inserendo all'art. 13, comma 7, la lettera f) che così recita:

“una riduzione del 30% per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare che dimostrino, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione, l'acquisto di prodotti agricoli di aziende che abbiano sede legale o operativa sul territorio del Comune di Lanuvio, inclusi i prodotti dell'allevamento, con finalità di vendita o somministrazione. Al fine di ottenere l'agevolazione, l'acquisto minimo di prodotti locali documentato dovrà essere di € 3.000,00 annue (netto Iva) per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ed esercizi di vicinato nel settore alimentare e € 6.000,00 (netto Iva) per esercizi di ristorazione. Non è compresa nella presente agevolazione l'attività di vendita o somministrazione dei propri prodotti. In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica dal 1° gennaio dell'anno di imposta in cui è formulata la richiesta purchè presentata e documentata (fatture di acquisto con quietanza) entro il 30 giugno. Solo per l'anno 2023 il termine per la presentazione della richiesta scade il 30 settembre. La presente agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, fatta eccezione per l'agevolazione di cui alla precedente lettera e) n. IV.”

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.52 concernente la potestà regolamentare generale delle provincie e dei Comuni;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare

- il comma 754 che, in materia di Imposta municipale propria, recita “*Per gli immobili diversi all'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino*

all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- il comma 821 che, in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, stabilisce che il regolamento adottato dal Consiglio comunale possa prevedere ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla stessa norma.

Richiamato l'art. 1, commi 756 e 757, della L. n. 160/2019, i quali dispongono che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato approvato e si ritiene quindi che la diversificazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2023 possa essere autonomamente determinabile dal Comune;

Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la Tari, e in particolare l'art. 1, comma 660 che recita *“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune”;*

Visto il Regolamento dell'Imposta unica municipale (L. 160/2019) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31/07/2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/03/2021 e s.m.i;

Visto il Regolamento della Tari tributo puntuale (Tarip) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/10/2018 e s.m.i;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Considerato

che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023) è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

Vista

la deliberazione n. 6 del 13/03/2023 con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

la deliberazione n. 3 del 02/03/2023 con cui il Consiglio comunale ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

la deliberazione n. 3 del 04/02/2022 con cui il Consiglio comunale ha determinato il piano economico finanziario della tassa sui rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che le modifiche apportate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), produrranno effetti a partire dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto che le agevolazioni contenute nel presente atto rispondano a principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, in quanto rientranti in un più ampio programma di sviluppo urbano nell'interesse della comunità;

Visto l'art. 15-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

Considerata la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce opportuni chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale ex art. 49, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'assenza temporanea del Responsabile del VI Settore;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del III Settore, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal DI 174/2012;

Udito l'intervento a ministero della consigliera Proscio per l'esposizione del presente punto all'ordine del giorno;

Uditi gli interventi dei consiglieri Signoriello e Gozzi;

Uditi gli interventi delle consigliere Proscio e Signoriello;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Pontieri e Gozzi;

il tutto come da verbale allegato alla presente ed ai cui contenuti integralmente si rinvia;

Con il seguente esito di voto palese espresso ai sensi id legge:
FAVOREVOLI N. 11
ASTENUTI N. 3 (Signoriello, Barone e Monterubbianesi)

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa

Di introdurre nel Regolamento della Tari Tributo Puntuale, approvato con deliberazione n. 42 del 30/10/2018 e s.m.i, un'agevolazione ex art. 1 comma 660 L. 147/2013, finalizzata alla promozione della filiera agroalimentare locale, inserendo all'art. 13, comma 7 la lettera f) che così recita:

“una riduzione del 30% per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare che dimostrino, nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione, l'acquisto di prodotti agricoli di aziende che abbiano sede legale o operativa sul territorio del Comune di Lanuvio, inclusi i prodotti dell'allevamento, con finalità di vendita o somministrazione. Al fine di ottenere l'agevolazione, l'acquisto minimo di prodotti locali documentato dovrà essere di € 3.000,00 annue (netto Iva) per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ed esercizi di vicinato nel settore alimentare e € 6.000,00 (netto Iva) per esercizi di ristorazione. Non è compresa nella presente agevolazione l'attività di vendita o somministrazione dei propri prodotti. In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica dal 1 gennaio dell'anno di imposta in cui è formulata la richiesta purchè presentata e documentata (fatture di acquisto con quietanza) entro il 30 giugno. Solo per l'anno 2023 il termine per la presentazione della richiesta scade il 30 settembre. La presente agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, fatta eccezione per l'agevolazione di cui alla precedente lettera e) n. IV.”

Di dare atto che il testo integrato del Regolamento per l'applicazione della Tari Tributo Puntuale (ALLEGATO A), comprensivo della modifica introdotta, sarà pubblicato sul sito web istituzionale;

Di approvare, anche per l'anno 2023, le misure agevolative concesse con deliberazione n. 26 del 30/04/2021 e confermate con deliberazione n. 33 del 22/04/2022 per sostenere e rilanciare il Centro Storico Cittadino e tutelarne il pregio storico-architettonico, come di seguito modificate nei termini di presentazione delle domande:

1 . applicazione di un'aliquota agevolata dell'Imposta municipale propria (ex L. 160/2019) a favore dei possessori di immobili accatastati in categoria C1 “locali commerciali” o C3 “laboratori per arti e mestieri”, locati a soggetti che esercitano attività di impresa, a condizione che il possessore riduca il canone di locazione in essere.

a. Modulazione dell'aliquota agevolata:

- i. Riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: aliquota Imu da applicare per l'anno 2023 pari a 0,00 %
- ii. Riduzione del canone di locazione del 30%: aliquota Imu da applicare per l'anno 2023 pari a 2‰;
- iii. Riduzione del canone di locazione del 20%: aliquota Imu da applicare per l'anno 2023 pari a 4‰;
- iv. Riduzione del canone di locazione del 10%: aliquota Imu da applicare per l'anno 2023 pari a 6‰;

Ulteriori condizioni di applicazione dell'aliquota agevolata:

b. L'aliquota agevolata è applicata per il tributo dovuto dal 1 gennaio 2023, purchè la modifica contrattuale sia stipulata tra le parti entro il 31/12/2023 e regolarmente registrata presso l'Agenzia

delle Entrate nei termini di legge. Qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento della prima o della seconda rata del tributo, potrà richiederne il rimborso.

c. L'agevolazione sarà concessa anche in caso di riduzione temporanea del canone di locazione purchè la durata dell'applicazione del canone ridotto (indicata nella variazione contrattuale registrata) sia di durata non inferiore a 1 anno; in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione, il

proprietario non perderà il diritto all'agevolazione. In caso di rinnovo del contratto di locazione, la riduzione del canone dovrà comunque essere rispettata fino al conseguimento del periodo minimo di 1 anno, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata. La presente agevolazione si applica anche in caso di rinnovo di contratto, purchè sia rispettata la condizione di riduzione del canone rispetto al precedente contratto per la durata di almeno 1 anno (lasciando invariate le altre condizioni contrattuali essenziali).

d. Sono escluse dalla presente agevolazione le locazioni finalizzate all'esercizio di attività di "Compro Oro", sale scommesse o, comunque, locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulpis (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc.

e. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà presentare al Comune la variazione del contratto in essere (o il rinnovo contrattuale) e la prova dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente sarà altresì tenuto a dichiarare che l'immobile per cui richiede l'agevolazione non possieda nessuna delle cause di esclusione di cui alla precedente lettera d); Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023, ossia entro il 30 giugno 2024, salvo differimenti di legge.

2. applicazione di un'aliquota agevolata dell'Imposta municipale propria pari allo 0,00 ‰ per l'anno 2023 al possessore di immobili che stipulerà o avrà stipulato nel corso dell'anno 2023 un contratto di locazione finalizzato all'apertura di un'attività, all'interno del Centro Storico come sopra individuato, alle seguenti condizioni:

a) La locazione dovrà essere finalizzata all'apertura di una sede operativa di un'attività imprenditoriale nei settori dell'artigianato, del turismo, dei servizi alla persona o al cittadino, dei servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, nonché il commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

b) L'immobile dovrà possedere categoria catastale C1 "locali commerciali" o C3 "laboratori per arti e mestieri" o A10 "uffici e studi privati";

c) Il contratto di locazione, che dovrà avere almeno la durata minima stabilita dalla legge, dovrà essere

sottoscritto tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei termini di legge;

d) Sono esclusi dall'applicazione della presente disciplina i contratti che costituiscono mero rinnovo di contratti giunti a naturale scadenza.

e) Sono inclusi nella presente disciplina i contratti di locazione stipulati per apertura di nuove sedi di

attività già avviate, purchè la nuova sede soddisfi le condizioni richieste.

f) Sono escluse dalla presente agevolazione le locazioni finalizzate all'apertura di attività di "Compro

Oro", sale scommesse o, comunque, locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulpis (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc.

g) Qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento della prima o della seconda rata del tributo, potrà richiederne il rimborso.

h) Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata il contribuente dovrà presentare al Comune il contratto

di locazione sottoscritto e la prova dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente sarà altresì tenuto a dichiarare che l'immobile per cui richiede l'agevolazione non possieda nessuna delle cause di esclusione di cui alla precedente lettera f); Tale documentazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2023, ossia entro il 30 giugno 2024, salvo differimenti di legge.

3. Applicazione di un'aliquota agevolata dell'Imposta municipale propria, pari a 8%, per gli immobili

di categoria C1 "locali commerciali" o C3 "laboratori per arti e mestieri" che costituiscono sede operativa di attività economiche per cui il soggetto giuridico che svolge l'attività corrisponde con il possessore dell'immobile. Per applicare l'aliquota agevolata è necessario che l'attività rientri nelle categorie di seguito individuate: artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

4. Riconoscimento di una riduzione del 30% della Tassa sui rifiuti (TARIP) per tutte le utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico cittadino, come successivamente individuato, ad esclusione degli immobili ricadenti in cat. 3 "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta". Per usufruire dell'agevolazione gli immobili dovranno essere regolarmente dichiarati e rientranti nelle categorie catastali C1 "locali commerciali" o C3 "laboratori per arti e mestieri" o A10 "uffici e studi privati". La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni o agevolazioni di cui all'art. 13 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tari tributo puntuale vigente, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto, e si applicherà quella più favorevole all'utenza. Sono esclusi dalla presente agevolazione le attività di "Compro Oro", le sale scommesse o, comunque, i locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del Tulp (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc. Qualora venisse riscontrata l'esistenza di questa causa ostativa, in qualunque momento, il contribuente perderà integralmente il diritto all'agevolazione e l'ente potrà procedere al recupero del tributo.

5. Di dare atto che si intendono confermate le agevolazioni inserite con deliberazione n. 26 del 30/04/2021 nel comma 7 dell'art. 13 del Regolamento per l'applicazione della Tari tributo puntuale come di seguito modificate nei termini di presentazione:

c) riduzione del 50% per la durata di n. 1 anno solare per l'utenza non domestica ubicata nel Centro Storico cittadino per cui il titolare provvederà, a partire dal 1 gennaio 2021, all'adeguamento dell'insegna di esercizio ai criteri di decoro urbano contenuti nel Regolamento per l'apposizione di mezzi pubblicitari sul territorio comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 5/04/2001 e s.m.i. In deroga ai successivi commi 9 e 10, la richiesta di agevolazione potrà essere presentata e documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è eseguito l'intervento e il contribuente avrà diritto alla riduzione per l'intero anno solare.

d) riduzione del 50%. per la durata di n. 3 anni dalla data di apertura dichiarata (comunque non precedente a quella risultante nei pubblici registri), per tutte le nuove attività imprenditoriali che apriranno nel Centro Storico cittadino, qualora rientranti nelle categorie di seguito individuate: artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

e) riduzione del 70% per la durata di n. 3 anni dalla data di apertura dichiarata (comunque non precedente a quella risultante nei pubblici registri), per tutte le nuove attività imprenditoriali all'interno del Centro Storico, qualora rientranti nelle categorie di seguito individuate: artigianato, turismo, servizi alla persona o al cittadino, servizi mirati alla fruizione dei beni culturali e dei servizi ricreativi, commercio al dettaglio (limitatamente ai soli "esercizi di vicinato") e servizi di

ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per usufruire della presente agevolazione le attività dovranno avere almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

I. Soggetti che promuovono iniziative che animano e rivitalizzano il centro: a tal fine, il soggetto dovrà presentare annualmente, entro il 31 marzo, un progetto per l'organizzazione di eventi a proprie cure e spese (es. degustazioni, mostre, cinema all'aperto, illuminazione artistica, mercati artigianali e di prodotti specifici di eccellenza ecc) che dovrà essere ritenuto idoneo dal Comune al raggiungimento delle finalità perseguite. In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica dal 1 gennaio dell'anno di imposta per cui è presentato il progetto, purchè richiesta entro il 30 settembre. Entro il 30 giugno dell'anno successivo il contribuente dovrà comprovare la piena realizzazione del progetto, pena la revoca dell'agevolazione e il recupero dell'imposta non corrisposta.

II. Start up innovative, Co – Working: a tal fine, la caratterizzazione di start-up dovrà essere regolarmente registrata e documentata. Per l'attività di co-working è richiesto il coinvolgimento di almeno tre soggetti. In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica dalla data di richiesta, debitamente documentata.

III. Interventi che creano nuova occupazione: al tal fine, il soggetto dovrà documentare l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di almeno due dipendenti. In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica dalla data di richiesta, adeguatamente documentata.

IV. Promozione della filiera agroalimentare locale: il soggetto dovrà a tal fine dimostrare l'acquisto, finalizzato alla commercializzazione, di prodotti di produzione locale per un importo di almeno € 6.000,00 annue (netto iva). In deroga ai successivi commi 9 e 10, l'agevolazione si applica per l'intero anno di imposta in cui è stata presentata la richiesta purchè presentata entro il 30 giugno, corredata delle fatture di acquisto con quietanza relative all'anno precedente. Per il solo anno 2023 la richiesta può essere presentata entro il 30 settembre.

Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) possono essere applicate soltanto agli immobili, regolarmente dichiarati, rientranti nelle categorie catastali C1 "locali commerciali" o C3 "laboratori per arti e mestieri" o A10 "uffici e studi privati" e non sono cumulabili;

Per il riconoscimento delle agevolazioni di cui alle lettere d) ed e) l'apertura dell'attività dovrà essere successiva al 1 gennaio 2021. Non sarà riconosciuta l'agevolazione in caso di mero spostamento di sede operativa, già sita in centro storico, in un diverso locale. Sono incluse nella presente disciplina l'apertura di sedi operative aggiuntive di attività già avviate e l'agevolazione sarà concessa solo per la nuova sede. L'agevolazione è concessa anche in caso di ampliamento di attività esistente ma opera soltanto sul locale aggiuntivo.

Le agevolazioni di cui alle lettere d) ed e) non vengono meno qualora, nel corso del triennio, l'attività venga trasferita in altri locali comunque ubicati all'interno del Centro storico

6. Di dare atto che si intende confermata la riduzione del 50% del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (L. 160/2019), approvata con deliberazione n. 26 del 30/04/2021 e confermata con deliberazione n. 33 del 22/04/2022, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nel Centro storico cittadino da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Si ritengono esclusi i titolari di locali pubblici (inerenti la predetta concessione di suolo pubblico) nei quali sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11° c.6, lett.a) e b) del TULPS (R.D. n. 773/1931) es. Slot machine, video lottery ecc. La presente agevolazione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

7. Di dare atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazione contenute nel presente atto, il "Centro storico cittadino" è individuato come segue: Via Alcide De Gasperi, Via Antonino Pio, Piazza Arch. Mattei, Via Capocroce, Via Centuripe, Piazza Centuripe, Vicolo Colonna, Piazza del Commercio, Via del torrione, Via della libertà, Via Elio Stillone, Via Giuseppe Garibaldi, Piazza Giuseppe Mazzini, Via Licinio Murena, Via Marcantonio Colonna, Via Marco Aurelio Commodo,

Piazza Nicola Valentino, Vicolo P. Latini, Via Roma, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Santissimi Filippo e Giacomo, Via Stampiglia, Via Sulpicio Quirino, Largo Tempio di Ercole, Piazza Carlo Fontana, Piazza della Maddalena, Largo Vittime di Brescia, Via Cardinal Luigi Trombetta, Via Giuseppe Carrubba.

8. Di dare mandato al Responsabile del VI Settore di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale e sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con il seguente esito di voto palese espresso ai sensi id legge:

FAVOREVOLI N. 11

ASTENUTI N. 3 (Signoriello, Barone e Monterubbianesi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs n. 267/2000.

Di seguito non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno la seduta è stata dichiarata chiusa alle ore 16:16.

Del che si è redatto il presente verbale.

Punto n. 6 all'O.d.g.: "Approvazione della tassa sui rifiuti finalizzate alla promozione dei prodotti locali e conferma delle agevolazioni per il rilancio del centro storico cittadino di Lanuvio."

Presidente De Santis A.: - La parola all'assessore Proscio per esporre il punto, prego.-

Ass. Proscio V.: - Questo punto l'abbiamo analizzato ampiamente in Commissione, in realtà approviamo questo Regolamento che prevede la conferma delle agevolazioni della Tarip per il centro storico. E' un adempimento che rivediamo ormai da qualche anno entro il 30 di maggio e quest'anno abbiamo introdotto anche una modifica che è stata oggetto di discussione all'interno della Commissione e questa modifica prevede una riduzione del 30% sulla Tarip per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché per gli esercizi di vicinato nel settore alimentare, che dimostrino nell'anno precedente rispetto a quello per cui viene chiesta l'agevolazione, di aver acquistato prodotti agricoli di aziende che abbiano sede legale operativa all'interno del nostro Comune inclusi anche i prodotti di allevamento. La finalità può essere quella della vendita, della somministrazione e il requisito che richiesto appunto per accedere a questa a questa scontistica è quello di provvedere all'acquisto di circa 3.000 € di prodotti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e esercizi di vicinato nel settore alimentare, mentre il valore è praticamente aumentato e quindi è di 6.000 € per gli esercizi di ristorazione. Questo ovviamente per incentivare anche l'acquisto e il consumo di prodotti provenienti direttamente dalle aziende agricole che noi abbiamo sul territorio, è una modifica che abbiamo introdotto lavorando in sinergia anche con gli assessori Viglietti Valeria in quanto delegata alla Città del vino ha anche un contatto più diretto con le aziende che producono vino e l'assessore Santilli in quanto delegato all'agricoltura. Alla luce di questa modifica e alla luce anche del fatto che è stata introdotta in questo momento il termine per presentare la richiesta quest'anno è prorogato al 30 settembre rispetto alla scadenza prevista dal Regolamento.-

Presidente De Santis A.: - Diamo inizio alla fase di discussione. La parola al capogruppo Signoriello, prego-

Signoriello I.: - Io su questo punto, l'agricoltura quindi mi fa piacere insomma che ci sia finalmente un'apertura rispetto al mondo dell'agricoltura dopo undici anni, finalmente ci siamo accorti che Lanuvio è un paese agricolo e che può fare incentivare le aziende del nostro territorio quindi anticipo che vedo con grande favore ma l'avevo già detto anche in sede di Commissione, che finalmente ci siamo resi conto che esiste l'agricoltura sul nostro territorio, fermo restando le procedure che speriamo che questo non aggravi ulteriormente, immagino che siano poi gli uffici a verificare le fatture e magari se andiamo in commissione ci si potrà illustrare anche come questo avviene e come in parte degli uffici, credo che vada fatta anche una proiezione rispetto a come

questo impatti in termini economici rispetto al bilancio perché ovviamente dovremmo coprire con fondi di bilancio quindi volevo capire se avevate già una proiezione rispetto alla decisione che stiamo assumendo oggi, credo che la riconferma anche alla luce del fatto che il centro storico sta morendo, sono pochissime le attività che sono rimaste vive, credo che qualsiasi strumento possa essere utile a quegli eroi che ancora sopravvivono all'interno del centro storico, possa essere soltanto che un vantaggio e trovare il nostro favore infatti credo che negli ultimi anni probabilmente qualcuno dirà per il Covid, io direi che è un trend che è cominciato molto molto prima, abbiamo visto il centro storico spegnersi di tantissime attività alcune storiche e mi chiedo se sia questo l'unico strumento che intendete mettere in campo per rilanciare l'agricoltura e il centro storico. Spero di no quindi, oltre a esprimere il nostro favore rispetto a questi incentivi che voi state introducendo, ci aspettiamo anche delle politiche serie perché il nostro commercio all'interno del centro storico, ma il centro storico stesso sta morendo, potremmo dire che dopo Bagnoregio, Lanuvio è la città che muore.-

Presidente De Santis A.: - La parola al capogruppo Gozzi, prego.-

Gozzi M.: - Io volevo solo alcune delucidazioni da parte dell'assessore, ho letto la proposta di deliberazione, ho segnato alcune cose. Esercizi di vicinato nel settore alimentare quali sono? Cioè voglio dire, se io vado su internet e metto esercizi di vicinato trovo esercizi commerciali con area di vendita superiore ai 250 metri, escludendo magazzini e depositi per Comuni sopra i 10.000 abitanti, ce li abbiamo nel centro storico? Questo dice la legge, qui c'è scritto esercizi di vicinato alimentari, valutiamolo perché poi se non c'è un esercizio commerciale di vicinato che non raggiunge queste dimensioni rischiamo poi di creare un'agevolazione di cui potranno fruire pochissimi o nessuno, perché esercizi di vicinato di questa grandezza nel centro storico non ce ne sono. Poi un'altra cosa: Sede legale operativa. Sede legale operativa non sono a stessa cosa, io posso mettere la sede legale a Lanuvio e compro i prodotti a Nettuno, allora qual è il vantaggio? Allora mettiamo produttori prodotti a chilometro zero, che almeno siamo consapevoli che li producono qua, agevoliamo l'agricoltura, incrementiamo l'agricoltura sul territorio se si può fare, anche perché poi leggendo sempre nella delibera, chi è che produce i prodotti da sé non ha diritto alla detrazione, qui si legge che sono esclusi coloro che bla, bla, vendita e somministrazione dei propri prodotti. Io metto la sede legale a Lanuvio, li compro a Nettuno e detraggo. Uno fa una domanda perché non ha capito, ma si può spiegare razionalmente ed in maniera pertinente alle domande? Io dirò che ne prendo atto, io ho fatto alcune osservazioni in merito alla proposta di delibera che ci è stata consegnata. Ho chiesto l'esercizio di vicinato alimentari in che cosa consisteva, io ho letto questo e mi sarò sbagliato, spero di essermi sbagliato. Rispetto alla sede legale operativa i dubbi ce l'ho, secondo poi mi si fa capire che in effetti è migliorativo quello rispetto all'altro qual è il problema? Poi a questo punto quanti ne

sono rimasti di esercizi alimentari fuori dal centro storico, lungo via Gramsci quanti ce ne stanno tre o quattro quanti ne sono rimasti? Pochissimi, allora estendiamola a tutti se vogliamo in effetti garantire l'incentivazione nella produzione di prodotti genuini all'interno del territorio di Lanuvio, questa è una proposta che faccio, però ecco vorrei che su questi aspetti venga data una risposta.-

Presidente De Santis A.: - La parola all'assessore Proscio, prego-

Ass. Proscio V.: - Solo per precisare che in realtà per esercizi di vicinato nel settore alimentare intendevamo gli alimentari o le frutterie che sono presenti sul territorio quindi è questo perché vorremmo in realtà consentire anche non solo agli alimentari di poter acquistare non so, vino o comunque prodotti e quindi rivenderli. Il fine di questa variazione è quello di incentivare proprio il consumo dei nostri prodotti, per questo in realtà poi l'azienda agricola di per sé non ha un ricavo, perché il vantaggio è quello ovviamente di vendere di più i propri prodotti quindi questo è il vantaggio che ne riceverebbe l'azienda. Per quanto riguarda la sede operativa in realtà sarebbe più una apertura, non soltanto la sede legale ma quella operativa perché poi spesso succede che la sede legale alcuni la tengono dal commercialista, per fini fiscali, per le comunicazioni e quant'altro, invece nel momento in cui si dimostra che la sede operativa e quindi effettivamente l'azienda si trova sul territorio di Lanuvio ed ha qui la sede operativa in realtà il vantaggio vale lo stesso. Le previsioni in realtà avendo introdotto ora questa modifica è un po' complicato parlare di previsioni, anche perché va ribadito che questa è un'agevolazione che comunque deve essere richiesta direttamente quindi non sappiamo neanche quale può essere il trend delle richieste, essendo una fase sperimentale ad oggi vediamo magari come va l'anno e poi se dobbiamo modificare qualche aspetto al fine di migliorare il contenuto e di fatto raggiungere l'obiettivo, lo facciamo.-

Presidente De Santis A.: - La parola alla consigliera Signoriello, prego-

Signoriello I.: - Il mio invito nuovamente è chiaro, noi abbiamo operatori economici sul territorio, ne abbiamo tante ma anche diversificati, perché penso ai produttori vitivinicoli, quelli che fanno un certo tipo di agricoltura rispetto a un altro tipo di agricoltura quindi io mi auspico che questi incentivi ricadano sugli operatori che fanno un certo tipo di economia che fa crescere il nostro territorio. Io immagino che questa sia una misura atta a sostenere i nostri produttori, che sono poi aziende medio piccole, quelle che hanno investito, penso ad esempio alla produzione vitivinicola e vorrei evitare quindi guardo l'assessore, che poi di questo diventi un volano magari per grandi aziende come alcune che stanno sul nostro territorio, penalizzando magari gli altri piccoli produttori. Cerchiamo di promuovere chi ha fatto investimenti che crea una economia di territorio e non prende e porta via e basta in termini sia economici che di risorse. Dlle strategie per il nostro centro storico per aiutare i nostri produttori, capiamo la condizione di difficoltà estrema nella quale

stanno e anche come langue il nostro settore agricolo, ci asteniamo, sempre sulla fiducia che queste appunto possono essere delle misure che sappiano poi creare un impatto realmente positivo.-

Presidente De Santis A.: - Chiudiamo la fase delle discussioni e abbiamo quella delle dichiarazioni di voto. La consigliera Signoriello l'ha già fatta, la parola al consigliere Pontieri, prego.-

Pontieri T.: - Dopo l'esposizione fatta dall'assessore e le domande che sono state esaurite in questo senso, noi abbiamo aggiunto un ulteriore incentivo a quello che era già un piano esistente che riguardano la salvaguardia e il rilancio del centro storico, la definizione di quella che è l'intenzione dell'Amministrazione, che di certo se qualcuno dice che il centro storico è morto e in rianimazione, di certo l'Amministrazione in questo senso non è morta perché ci sta mettendo il suo impegno in tutti i modi e tutti i tempi, tant'è che è stato aggiunto quest'anno ancora un più per poter dare sviluppo e cambiare la direzione, quindi è assolutamente favorevole questa nostra dichiarazione di voto.-

Presidente De Santis A.: - La parola al capogruppo Gozzi, prego.-

Gozzi M.: - Il nostro voto sarà un voto favorevole...

Interviene fuori campo audio l'assessore Di Pietro

Signoriello I.: - Scusate se intervengo ma oggi l'assessore di Pietro sta andando un po' oltre.-

Presidente De Santis A.: - C'è stata una semplice esclamazione, neanche offensiva. Invito il consigliere Gozzi a proseguire, prego.-

Gozzi M.: - Ribadisco che il nostro voto favorevole, noi siamo consapevoli che il centro storico purtroppo si trova in una situazione particolare, d'altronde sta scritto anche nella delibera, i pochi esercizi commerciali, per cui speriamo che questo sia uno strumento in grado di invertire questa tendenza, speriamo per quei pochi che ancora riescono a resistere sotto la pressione dei grossi centri commerciali che ovviamente la fanno da padrone, però la raccomandazione è questa, cioè cercare di valorizzare chi produce sul territorio perché altrimenti noi creeremmo soltanto un'agevolazione a chi importa i prodotti soprattutto quello, perché se è vero che i timori espressi dall'assessore Viglietti cioè ma quello che produce li rivende a uno rivende a Lanuvio e prende gli stessi vantaggi, non vende i suoi li vende all'altro quindi questi timori mi sembrano un po' infondati però ecco il nostro è un atto di buona volontà, soprattutto di fiducia per le persone, per coloro che ancora svolgono attività commerciale e speriamo che sia sufficiente a infondergli quella fiducia e che li spinga a continuare in quell'ambito. -

Presidente De Santis A.: - Dichiariamo chiusa la fase di dichiarazione di voto e procediamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto n. 6 all'O.d.g.? 11. Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3: Barone, Signoriello e Monterubbianesi. Per la immediata eseguibilità, favorevoli? 11. Contrari nessuno. Astenuti? 3: Monterubbianesi, Barone e Signoriello. Il punto 6 all'O.d.g. è approvato. Si conclude qui la seduta ordinaria del Consiglio comunale di oggi 29/05/2023 alle ore 16:16.-

Fine seduta



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 22**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI LOCALI E CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI PER IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO CITTADINO DI LANUVIO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/05/2023

Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Smargiassi

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ciotta Cristina

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Alessandro DE SANTIS

Il Segretario Generale
Dott. Smargiassi Michele